

REGOLAMENTO COMUNALE

**“MODALITA’ E CRITERI DI
ASSEGNAZIONE DEL
BENEFICIO ECONOMICO
EROGATO NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA REGIONALE
*REDDITO DI INCLUSIONE
SOCIALE- REIS*”**

INDICE

Art. 1 REIS: Principi generali
pagina 3

Art.2 Requisiti di accesso
pagina 3

Art.3 Integrazione REIS-REI
pagina 4

Art.4 Priorità di assegnazione
pagina 5

Art.5 Il valore economico riconosciuto
pagina 6

Art.6 Graduatoria di ammissione
pagina 8

Art.7 Progetti personalizzati di inclusione attiva
pagina 8

Art.8 Assegnazione del beneficio e modalità di erogazione
pagina 10

Art.9 Sospensione e revoca del beneficio
pagina 10

Art.10 Disposizioni finali
pagina 11

ART. 1 REIS: PRINCIPI GENERALI

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare alla vita sociale, attraverso un reddito sufficiente che garantisca dignità alla persona e il diritto alla felicità della vita.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione ha istituito con L.R. 2 agosto 2016, n. 18, il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

Il presente Regolamento disciplina pertanto i criteri oggettivi e le modalità attuative del Programma Regionale “REIS -Reddito di inclusione sociale- Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale- Agiudu Torrau”, in rispetto a quanto disposto nelle Linee Guida della Regione Sardegna per il triennio 2018/2020 approvate in via definitiva con Deliberazione della G.R. n. 31/16 del 19.06.2018.

ART.2 REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 18/2016, come modificato dall’art. 1, comma 13, lett. A) punto 1 della legge regionale 32/2016.

Tutti i nuclei dovranno possedere Attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a 9 mila euro (nel caso di famiglie con minori sarà necessario disporre di attestazione ISEE “minori”, in alternativa, nel limite delle previsioni di Legge, di Attestazione ISEE “corrente”). Come previsto dall’art. 3 del DPCM 159/2013 il nucleo familiare presente nella certificazione ISEE deve obbligatoriamente coincidere con i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, pena l’esclusione dal beneficio e la segnalazione alle Autorità competenti.

La persona che richiede il REIS inoltre, **non deve**:

1. beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di

presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;

1. beneficiare di NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
2. possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
3. possedere imbarcazioni da diporto.

ART.3 INTEGRAZIONE REIS-REI

Con la misura regionale REIS la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale.

Non essendo possibile al momento assicurare l'integrazione al REI ai sensi del Dlgs n.147, ai beneficiari REI viene comunque assicurato un contributo forfettario attraverso il REIS configurandosi quale misura di sostegno economico aggiuntiva al REI a fronte di un unico progetto personalizzato.

Inoltre la Regione Sardegna prevede la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, quindi è necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI presentino prima relativa domanda per il REI.

Riepilogo dei requisiti per accedere alla misura nazionale REI:

- Soglia ISEE fino a € 6 mila;
- Soglia ISRE fino a € 3 mila;
- patrimonio immobiliare non superiore a € 20 mila;
- patrimonio mobiliare non superiore a € 10 mila (diminuito € 8 mila per due persone ed € 6 mila in caso di persona sola).
- Non percepire naspi o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati nei 24 mesi antecedenti la richiesta (ad eccezione dei veicoli per disabili);
- non possedere imbarcazioni da diporto.

Dunque, i nuclei familiari che hanno già presentato domanda per il REI, con esito positivo, o in istruttoria, dovranno presentare la sola domanda integrativa di richiesta REIS 2018, tutti gli altri nuclei familiari aventi i requisiti per accedere al REI, dovranno presentare sia domanda REI sia domanda integrativa di richiesta REIS 2018.

ART.4 PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE

In ottemperanza alle Linee Guida Regionali su citate, di seguito si definiscono le soglie ISEE e le priorità d'accesso alla misura del REIS, nel limite delle somme a disposizione di ciascun Comune, in favore dei richiedenti ivi residenti:

Priorità n°1:

Nuclei familiari beneficiari di carta REI alla data di scadenza degli avvisi comunali.

A queste famiglie viene riconosciuto un contributo mensile "forfettario".

Non sarà necessario predisporre un altro progetto di inclusione attiva poiché si ingloberà a quello già definito con il REI.

Priorità n°2:

Nuclei familiari con ISEE fino a €. 3.000,00 NON ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli avvisi comunali, secondo il seguente ordine:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni d'età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali;

Priorità n°3:

Nuclei con ISEE fino a €. 6.000 NON ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, secondo il seguente ordine:

- 3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 3.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni d'età;
- 3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali;

Priorità n°4:

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da €. 6.000 fino ad un massimo di €. 9.000.

Priorità n°5:

Nuclei familiari NON ammessi al REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE fino a €. 9.000 che abbiano anche ISRE non superiore a €. 3.000 e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

Per ogni priorità e “sotto priorità” su elencata, le domande saranno classificate in graduatoria in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al più elevato), in caso di parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per valore crescente di valore ISRE.

ART.5 IL VALORE ECONOMICO RICONOSCIUTO

La Regione Sardegna nelle Linee Guida su citate, al punto 6.1, stabilisce che l'entità del sussidio economico mensile è ricompreso in un range minimo e massimo che varia in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, affidando ai Comuni il compito di stabilire con criteri oggettivi la quantità del contributo mensile e la durata dell'erogazione.

Con Delibera di Giunta Comunale del 05.07.2018 n°55 avente ad oggetto “*LEGGE REGIONALE N°18/2016 "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE- AGIUDU TORRAU" TRIENNIO 2018-2020. APPROVAZIONE DEI CRITERI OGGETTIVI IN MERITO ALLA QUANTIFICAZIONE E ALL'EROGAZIONE DEL BENEFICIO, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE*” il Comune di Bulzi ha stabilito di quantificare il beneficio economico sulla base del valore ISEE definito per ogni priorità di accesso, scegliendo di erogare il contributo per il numero massimo di mesi previsto nelle Linee Guida regionali, pertanto si disciplina quanto segue:

- A. In favore dei nuclei familiari che, alla data di scadenza dell'avviso comunale, risultino ammessi al beneficio REI, è prevista l'erogazione di un contributo forfettario mensile, erogato con risorse regionali che non riduce il valore del REI ed è pari a:

Numero componenti	Integrazione mensile	Durata dell'erogazione
1	60 euro	9 mesi
2	90 euro	9 mesi
3	120 euro	9 mesi
4 e più	150 euro	9 mesi

Tale contributo forfettario NON dipende dall'effettivo valore della carta REI pertanto rimane costante per l'intera durata del beneficio.

All'interno del Casellario dell'assistenza / SIUSS, verrà indicato con il codice A9.03.01

“Contributi economici e integrazioni del reddito familiare stabiliti nell’ambito dei Progetti personalizzati SIA / REI”

Nel caso in cui, durante il periodo di erogazione del contributo “forfettario”, come sopra definito, termini l’erogazione del REI, il nucleo familiare percepirà per il periodo residuo, il contributo ordinario come definito alla successiva lettera B. Ciò comunque nei limiti delle risorse regionali a disposizione del Comune di Bulzi, in caso di insussistenza di risorse infatti continuerà ad essere erogata la somma forfettaria.

B. In favore dei nuclei familiari che, alla data di scadenza dell’avviso comunale non risultino ammessi al beneficio REI, è prevista l’erogazione del contributo economico ordinario, così come indicato dalle Linee guida regionali per il periodo 2018 – 2020. L’ammontare del beneficio economico mensile, è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare ed è quantificato in relazione alle fasce ISEE individuate per ogni priorità di accesso:

Numero componenti	Priorità 2 ISEE fino a €. 3.000,00	Priorità 3 Fascia ISEE €. 3.001,00-6.000,00	Priorità 4 e 5 Fascia ISEE €. 6.001,00- 9.000,00	Durata del beneficio
1	299	250	200	9 mesi
2	399	350	300	9 mesi
3	499	450	400	9 mesi
4 e più	540	520	500	9 mesi

Nel caso in cui, durante il periodo di erogazione del contributo REIS ordinario, il nucleo familiare acceda al REI, sarà erogata, per il periodo residuo, la sola componente forfettaria, come definita alla lettera A).

Il contributo REIS ordinario, all’interno del Casellario dell’assistenza / SIUSS, verrà indicato con il codice A1.04 “Contributi economici a integrazione del reddito familiare”.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo.

Inoltre, non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato dal Comune.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione, e soltanto nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato.

ART.6 GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'articolo 4 del presente Regolamento per tutte le istanze pervenute nei termini definiti dall'Avviso Comunale, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La graduatoria sarà resa pubblica con l'indicazione: del solo codice privacy (debitamente riconosciuto e comunicato dal Servizio Sociale a tutti i richiedenti), della fascia di priorità (da 1 a 5) e "sotto priorità", del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISRE), della somma mensile REIS "assegnabile".

Il beneficio sarà erogato per 9 mesi, a far data dal mese successivo l'approvazione delle graduatorie definitive.

ART.7 PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

In ogni caso, l'effettiva erogazione del beneficio è condizionato all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto, a fronte dei reali bisogni delle famiglie, durante la fase di presa in carico da parte dell'Ufficio Servizi Sociali in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare, difatti l'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS, nello spirito della legge: "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario, pertanto potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione

monetaria.

Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare del PLUS.
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune interessato dispone:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- attivazione di progetti d'inclusione attiva;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;
- promozione della lettura (es: gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS, CARPE DIEM, INCLUDIS.

Pertanto, in ordine di graduatoria, come definita all'articolo 6, i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatti salvi gli eventuali progetti già predisposti in favore dei beneficiari di Carta REI e fatte salve le deroghe sotto definite.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

La Giunta Regionale ha individuato inoltre dei target eccezionali di beneficiari REIS non vincolati, quindi esonerati, dalla partecipazione di un progetto di inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R n. 15/1992 e dalla L.R n. 20/1997.

ART.8 ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO E MODALITA' DI EROGAZIONE

A seguito della definizione dei Progetti di Inclusione attiva, in ordine di graduatoria come sopra definita, per ogni nucleo familiare verrà impegnata una somma corrispondente al valore mensile del beneficio moltiplicata per il numero di mesi di erogazione, come sopra definito.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune, rispetto ai singoli impegni di spesa come definiti al precedente paragrafo.

Il beneficio verrà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di approvazione della graduatoria, nelle modalità richieste dal beneficiario individuato.

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, a nuovi nuclei familiari, con le medesime modalità di cui ai punti precedenti.

ART.9 SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

1. omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
2. interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale definito;
3. reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
4. facciano un uso distorto del contributo economico;

Art.10 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il presente Regolamento sarà aggiornato a seguito di ulteriori modificazioni alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente regolamento è affisso all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MULTINEDDU EDOARDO

Il Segretario Comunale
F.to FONNESU DEBORA RITA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 03-08-18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa, con elenco n. _____ in data _____, ai capigruppo consiliari;
- E' stata trasmessa all'Organo di Controllo in data _____, Prot. N. _____

Bulzi, 03-08-18

Il Segretario Comunale
F.to FONNESU DEBORA RITA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 26-07-18, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Bulzi, li _____

Il Segretario Comunale
F.to FONNESU DEBORA RITA

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio (art 14 legge 15/68)

Bulzi, li _____

Il Responsabile del Servizio
ADONELLA OGGIANO